



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LECCE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>PELLERINO</u>	<u>VINCENZO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ROMANO</u>	<u>AUGUSTO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GARGANO</u>	<u>SAVERIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 143/13
depositato il 25/01/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920120029627143 TARSUTIA 2013
contro: COMUNE DI GALLIPOLI

difeso da:

SCARPELLO CARLO
VIA G. MURAT, 5 73024 MAGLIE

proposto dal ricorrente:

COSTA BRADA SRL
LEGALE RAPPR. FILOGRANA ANTONIO
VIA LIT. PER S.MARIA DI LEUCA KM.4 73014 GALLIPOLI LE

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

AG.RISCOSS. LECCE EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO, 60/A 73100 LECCE LE

difeso da:

GRECO GIOVANNI
PIAZZA MAZZINI, 56 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 143/13

UDIENZA DEL

10/07/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

3276/1/14

PRONUNCIATA IL:

10 LUG. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

30 SET. 2014

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Gabrielle Manca



RITENUTO IN FATTO

Avverso la cartella di pagamento, emessa da Equitalia, con la quale è stata iscritta a ruolo dal Comune di Gallipoli la TARSU, relativa all'anno 2011, è proposto il presente ricorso.

Si eccepisce l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto la TARSU è stata calcolata sulla base del Regolamento Comunale approvato con delibera commissariale n. 96 del 20/3/2008, già annullato dal TAR di Lecce con sentenza n. 2183 del 24/10/2012, e si chiede la disapplicazione di tutti gli atti posti in essere dall'Amministrazione Comunale per la determinazione della tassa.

L'Amministrazione Comunale conferma la legittimità della pretesa tributaria, facendo presente che la sentenza del TAR di Puglia, innanzi richiamata dalla Società ricorrente, è stata sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza emessa in data 11/3/2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, preso atto che la cartella impugnata fonda la pretesa tributaria su un Regolamento Comunale già annullato dal TAR con sentenza n. 2183 del 24/10/2012, conferma l'illegittimità della tariffa applicata.

E' evidente infatti tale illegittimità, essendo il provvedimento impugnato emesso in aperta violazione dei principi amministrativi che regolano e giustificano l'azione della Pubblica Amministrazione, nonché in violazione dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93.

E' orientamento ormai consolidato di questa Commissione che, con le sentenze n. 251/4/08 e n. 252/4/08, ha disapplicato il Regolamento suddetto relativamente alla tassazione degli anni pregressi 2009 e 2010.

Si rileva altresì che un recente pronunciamento di questa Commissione ha confermato l'indirizzo suddetto con sentenza n. 329/02/13.

Anche la Commissione Tributaria Regionale, sezione di Lecce, con le sentenze n. 71, 72 e 73 del 4/6/2012, ha ritenuto illegittime le cartelle di pagamento emesse dal Comune di Castro per la TARSU degli anni 2003, 2004 e 2006, confermando l'illegittimità della tariffa applicata con conseguente disapplicazione del Regolamento Comunale e delle relative delibere adottate in contrasto con la prescrizione espressa dall'art. 68 del D.Lgs. 507/93.

Pertanto si accoglie il ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Lecce, 10/7/2014

IL RELATORE
(Dott. Augusto Romano)



IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Pellerino)

V. Pellerino